

UNA SENTENZA - CINTURE DI SICUREZZA

L'omesso uso delle cinture di sicurezza, da parte di persona che abbia subito lesioni in conseguenza di un sinistro stradale, costituisce un comportamento colposo del danneggiato nella causazione del danno, rilevante ai sensi dell'art. 1227 comma 1, c.c., e legittima la riduzione del risarcimento, ove si alleggi e dimostri che il corretto uso dei sistemi di ritenzione avrebbe ridotto o addirittura eliso il danno. Da ricordare comunque che qualora la messa in circolazione dell'autoveicolo, in condizioni di insicurezza (e tale è la circolazione del veicolo, senza che il trasportato abbia "allacciato le cinture di sicurezza"), sia ricollegabile all'azione od omissione non solo del trasportato, ma anche del conducente (che prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che essa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza), fra costoro si è formato il consenso alla circolazione medesima con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell'altro e accettazione dei relativi rischi; pertanto si verifica un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento. Perciò il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, a esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza e, in caso di renitenza, anche rifiutare il trasporto o sospendere la marcia; ciò a prescindere dall'obbligo a carico di chi deve far uso della detta cintura.

Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, sentenza n. 4993/2004.

ANIMALI A BORDO

Qualora il veicolo con animali a bordo non sia dotato di rete di separazione tra posto guida e parte posteriore, il guidatore è contravvenzionato ai sensi dell'articolo 169, comma 9, del Codice della Strada.

Se non rispettata detta prescrizione, in caso d'incidente stradale, il guidatore rischia sia il Civile (l'assicurazione attiva il diritto di rivalsa e/o esclusione) sia il Penale.

Quando si parcheggia il veicolo, deve essere sempre presente una ciotola per l'acqua e garantire il ricambio dell'aria.

SOVRAPPESO

Occorre valutare molto bene il pericolo di sovrappeso nell'attrezzare un'autocaravan per un viaggio. Quindi, prima di partire, recatevi a una pesa pubblica o in un centro revisioni privato per verificare il peso della vostra autocaravan.

Verificate sulla Carta di Circolazione quant'è il peso complessivo ammesso, perché il superarlo comporta, se fermati alle frontiere, una contravvenzione e il divieto d'accesso, oppure lo scarico del peso in eccesso (è nota al riguardo la solerzia degli svizzeri e degli austriaci). VALE RICORDARE CHE il punto 1 dell'articolo 167 del Codice della Strada è chiarissimo: "I veicoli a motore e i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla Carta di Circolazione..."; quindi, nessuna deroga. Qualcuno attribuisce una funzione di tolleranza al punto 2:

È SUCCESSO

Da: Il Corriere del Ticino

<http://www.cdt.ch/ticino-e-regioni/cronaca/85878/camper-si-rovescia-in-autostrada.html>
18 giugno 2013

CAMPER SI ROVESCIA IN AUTOSTRADA

Bellinzona: uno pneumatico scoppiato all'origine dell'incidente - Due i feriti

BELLINZONA - Un camper che viaggiava sull'autostrada A2 in direzione nord si è rovesciato questa mattina attorno alle 11.45 all'altezza di Bellinzona Nord causando due feriti.

L'incidente, riferisce Rescue Media, è stato causato dallo scoppio di uno pneumatico che ha reso incontrollabile il mezzo immatricolato in Germania.



Dopo aver sbandato, il camper è finito rovesciato su un fianco. I due feriti sono stati soccorsi dalla Croce Verde di Bellinzona e trasportati all'ospedale. Le loro condizioni non dovrebbero destare preoccupazione.

